

# LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

L. 14 maggio 2005, n. 80, L. 28 dicembre 2005, n. 263  
L. 8 febbraio 2006, n. 54, L. 23 febbraio 2006, n. 51  
L. 24 febbraio 2006, n. 52

A cura di  
FRANCO CIPRIANI  
e  
GIROLAMO MONTELEONE



CEDAM

CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

2007

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

---

© Copyright 2007 by Cedam - Padova

ISBN 978-88-13-27561-7

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile è vietata  
la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico,  
meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro.

*Stampato in Italia - Printed in Italy*

---

LEONELLI PRINTING s.r.l.-Villanova di Castenaso (Bo)

Art. 608.  
(Modo del rilascio)

L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà (\*).

*Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall'art. 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.*

(\*) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3°, lett. e), n. 37, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella l. 14 maggio 2005, n. 80.

Art. 608 bis.  
(Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante)

L'esecuzione di cui all'art. 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente (\*).

Commento di VIVIANA BATTAGLIA

Il legislatore della riforma ha modificato il comma 1° dell'art. 608 c.p.c., prevedendo espressamente che l'esecuzione per rilascio di beni immobili inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta al rilascio, il giorno e l'ora in cui procederà.

(\*) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 3°, lett. e), n. 38, d.l. 14 marzo 2005, n. 35,

convertito, con modificazioni, nella l. 14 maggio 2005, n. 80.

La riferita modifica risolve la questione su quale sia il primo atto della procedura in discorso (questione che, invece, non si è mai posta per i procedimenti espropriativi, stante la chiara lettera dell'art. 491 c.p.c. per il quale essi iniziano col pignoramento), ponendosi in netto contrasto con l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi al riguardo.

La S.C., infatti, da oltre mezzo secolo era ferma nel ritenere che l'esecuzione per consegna o rilascio avesse inizio « con l'accesso dell'ufficiale giudiziario sui luoghi dove debbono compiersi gli atti esecutivi, e non con la notificazione del preavviso di rilascio », considerato solo « un atto preliminare ed estrinseco del procedimento esecutivo », volto a consentire all'obbligato-escusso di presenziare al compimento delle operazioni materiali dell'ufficiale giudiziario <sup>(1)</sup>.

Com'è noto, il cennato orientamento, unitamente a quello che negava la concessione dell'inibitoria in sede di opposizione a precetto <sup>(2)</sup>, aveva suscitato perplessità e critiche in dottrina <sup>(3)</sup> poiché fonte di un gravissimo (e totalmente ingiustificato) inconveniente pratico: impedire al soggetto sottoposto ad esecuzione per consegna o rilascio la facoltà di chiederne la sospensione <sup>(4)</sup>. Ed infatti, poiché le operazioni materiali volte al rilascio o alla consegna coattivi si svolgono *uno actu* (o comunque nel volgere di poche ore) <sup>(5)</sup>, la sospensione dell'esecuzione risultava impossibile ed inutile, potendo la relativa istanza inoltrarsi solo quando essa era già conclusa.

Il descritto inconveniente è oggi eliminato in radice dal novellato art. 615, comma 1°, c.p.c., che prevede espressamente la facoltà di chiedere la

<sup>(1)</sup> Cfr., da ultimo, Cass. 22 luglio 2004, n. 13617, in *Rep. Foro it.*, 2004, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 79; Cass. 3 giugno 1997, n. 4942, *ivi*, 1997, voce *Esecuzione per consegna*, n. 4; Cass. 22 febbraio 1995, n. 1961, *ivi*, 1995, voce *Esecuzione per consegna*, n. 3; Cass. 19 ottobre 1995, n. 10882, *ivi*, 1996, voce *Esecuzione per consegna*, n. 3; Cass. 18 dicembre 1992, n. 13425, *ivi*, 1992, voce *Esecuzione in genere*, n. 68; Cass. 3 luglio 1991 n. 7288, in *Foro it.*, 1993, I, c. 1242 con nota di ORIANI.

Il riferito orientamento risale a Cass. 20 ottobre 1954, n. 3931, in *Rep. Foro it.*, 1954, voce *Esecuzione per consegna o rilascio*. V., altresì, Cass. 3 aprile 1989, n. 1610, in *Foro it.*, 1989, I, c. 2168, con nota di PIOMBO, ed in *Giust. civ.*, 1989, I, p. 2430, con nota di LASCARO.

<sup>(2)</sup> V., fra le tante, Cass. 8 febbraio 2000, n. 1372, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2001, I, con nota di BIANCHI.

<sup>(3)</sup> Cfr. SATTIA, *Commentario al codice di procedura civile*, III, Milano, 1966, p. 500 ss.; *Id.*, *Diritto processuale civile*<sup>12</sup>, a cura di Punzi, Padova, 1996, p. 876 ss.; REDENTI, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 1957, pp. 315, 337; BUCOLO, *La sospensione dell'esecuzione*, Milano, 1972, p. 124 ss.; MONTESANO e ARIETA, *Diritto processuale civile*, III, Torino, 1999, pp. 128-129; MONTELEONE, *Diritto processuale civile*<sup>5</sup>, Padova, 2002, p. 1077 ss.; LUISO, voce *Sospensione del processo di esecuzione*, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1990, p. 62.

<sup>(4)</sup> Cfr., in particolare, ORIANI, *L'atto iniziale del processo di esecuzione per rilascio di beni immobili*, in *Foro it.*, 1993, I, c. 1243 ss.; MONTELEONE, *Diritto processuale civile*, *cit.*, p. 1079.

<sup>(5)</sup> Con la paradossale conseguenza che l'esecuzione per consegna o rilascio « inizia quando finisce » (così MONTELEONE, *Diritto processuale civile*, *cit.*, p. 1057).

sospensione dell'esecuzione con l'opposizione a precetto, nonché dalla nuova formulazione dell'art. 608, comma 1°, c.p.c., che individua l'atto iniziale dell'esecuzione per rilascio nella notifica del relativo preavviso. In virtù delle innovazioni apportate alle menzionate norme, il soggetto obbligato al rilascio dispone, quindi, di un ragionevole lasso di tempo per promuovere la contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata e chiedere contestualmente la sospensione.

Da segnalare, inoltre, che il termine per la notifica del preavviso di rilascio è stato elevato da tre a dieci giorni.

Strettamente correlato alla norma in commento è il successivo art. 608 bis, *ex novo* introdotto, ai sensi del quale l'esecuzione di cui all'art. 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi all'obbligato-escusso e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente.

La rinuncia *ex* art. 608 bis c.p.c. costituisce una precipua causa di estinzione dei procedimenti esecutivi in discorso, costituente senza dubbio una novità – seppur di modesto rilievo pratico –, stante che tutte le disposizioni in materia di estinzione del processo esecutivo (artt. 629-631 c.p.c.) sono calibrate sull'espropriazione forzata.